

**LINEE DI INDIRIZZO  
PER L'EMANAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA COSTITUZIONE DI  
UN ELENCO DI PROFESSIONISTI DA NOMINARE QUALI COMMISSARI DELLE  
FONDAZIONI ISCRITTE NEL REGISTRO REGIONALE DELLE PERSONE GIURIDICHE  
ALL'ESITO DELL'ATTIVITÀ DI VIGILANZA E CONTROLLO**

**Art. 1 - Oggetto**

1. La “Struttura organizzativa competente”, come individuata dagli atti organizzativi della Giunta regionale, è competente ad intervenire, nei soli confronti delle Fondazioni, ai sensi dell'art. 25 del Codice Civile:
  - a. nei casi in cui le disposizioni contenute nell'atto di fondazione non possono attuarsi, provvedendo alla nomina ed alla sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti;
  - b. nei casi di accertate situazioni di contrarietà a norme imperative, all'atto di fondazione, all'ordine pubblico o al buon costume, annullando le delibere viziate;
  - c. nei casi in cui gli amministratori non agiscano in conformità allo statuto ed allo scopo della Fondazione od alla legge, procedendo allo scioglimento dell'amministrazione e nominando un commissario.
2. Si procederà, a cura del Dirigente della “Struttura organizzativa competente”, come individuata dagli atti organizzativi della Giunta, alla redazione e alla pubblicazione di un avviso pubblico, conforme alle presenti Linee guida, finalizzato alla formazione di un elenco ristretto (*short list*) di professionisti iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a cui attingere per il conferimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, di trasparenza, pubblicità e imparzialità, di incarichi di Commissario, ai sensi dell'art. 25 del Codice Civile, presso le Fondazioni, iscritte nel Registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato, nei casi in cui gli amministratori non agiscano in conformità allo statuto ed allo scopo della Fondazione od alla legge, procedendo allo scioglimento dell'amministrazione e nominando un commissario.

**Art. 2 - Requisiti di ammissione per la candidatura**

1. Possono presentare domanda all'avviso pubblico, finalizzato all'inserimento nella *short list* i professionisti che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) Iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili da almeno 5 anni;
  - b) Possesso dei requisiti di onorabilità, come previsto dall'art. 3, comma 1, del D.M. 20 giugno 2012, n. 145;
  - c) Non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione di incarichi presso una pubblica amministrazione;
  - d) Non aver subito provvedimenti disciplinari negli ultimi 5 anni.

**Art. 3 – Costituzione ed aggiornamento della *short list***

1. Il Dirigente della “Struttura organizzativa competente” procederà con proprio atto, alla nomina di un'apposita commissione di valutazione, costituita da personale interno alla Regione Abruzzo che, a titolo gratuito ed in orario di servizio, provvederà alla costituzione

dell'elenco dei professionisti, previa disamina delle candidature e dei curricula degli stessi;

2. L'incarico sarà svolto dal professionista senza alcun vincolo di subordinazione e senza l'inserimento nell'organizzazione gerarchica della Regione Abruzzo. Il suddetto incarico si configura come una prestazione di lavoro autonomo occasionale ai sensi dell'art. 2222 c.c.
3. L'elenco dei professionisti sarà aggiornato, di norma, con cadenza biennale, salvo sopravvenute norme e/o esigenze dell'Ente con le stesse modalità di cui alle presenti Linee di indirizzo;
4. All'aggiornamento biennale, i professionisti già iscritti verranno automaticamente rinnovati, salvo espressa contraria richiesta o per il sopraggiungere di situazioni di incompatibilità/inconferibilità.
5. In occasione di ogni aggiornamento, gli iscritti potranno comunicare la modifica dei requisiti e delle dichiarazioni in base alle quali è stata effettuata la loro precedente iscrizione.
6. Eventuali esclusioni saranno comunicate, debitamente motivate, dal Dirigente della "Struttura organizzativa competente" agli interessati, entro 30 giorni dalla formazione dell'elenco.

#### **Art. 4 - Modalità di conferimento degli incarichi**

1. Per il conferimento degli incarichi di che trattasi ricorrono le condizioni di cui all'art. 7, co. 6, del D.lgs. 165/2001, che disciplina il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, per esigenze specifiche da parte delle amministrazioni pubbliche, stabilendo i criteri di legittimità degli stessi;
2. Preliminarmente all'individuazione del Commissario nell'ambito della *short list*, la "Struttura organizzativa competente" procederà, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D.lgs. 165/2001, con la pubblicazione di un avviso interno rivolto ai dipendenti della Giunta regionale, volto a verificare la disponibilità, a titolo gratuito e all'interno dell'orario d'ufficio, di risorse in possesso delle competenze necessarie per il conferimento degli incarichi di che trattasi, conformemente alle disposizioni in vigore nella materia nella Regione Abruzzo.
3. Nel caso in cui l'avviso interno non consenta di individuare dipendenti in possesso dei requisiti richiesti o qualora non vi siano manifestazioni di interesse, si procederà all'assegnazione degli incarichi attingendo dalla *short list* dei professionisti idonei, nel rispetto delle disposizioni previste dalle presenti linee guida.
4. Il Commissario sarà nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, su proposta del Dirigente della "Struttura organizzativa competente", previa acquisizione della accettazione dell'incarico da parte del professionista individuato.
5. Il Dirigente della "Struttura organizzativa competente", procederà alla sottoscrizione del relativo Disciplinare, nonché all'acquisizione delle dichiarazioni, rese ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, in ordine all'assenza del conflitto di interessi e di rispetto della clausola di pantouflage;
6. L'inserimento nella *short list* non garantisce il conferimento di incarichi, che saranno assegnati a seguito di opportuna valutazione da parte della "Struttura organizzativa competente", sulla base delle qualifiche professionali, dell'esperienza specifica del candidato e in conformità ai principi di rotazione, imparzialità, pubblicità e trasparenza, ad eccezione di casi di evidente e comprovata consequenzialità e complementarità con altri incarichi già espletati precedentemente;
7. Con Decreto presidenziale, su proposta della "Struttura organizzativa competente", è possibile procedere alla nomina di professionisti anche non inclusi nell'elenco, qualora

esigenze particolari lo richiedano, in relazione alla specificità delle competenze richieste, ma comunque iscritti nei rispettivi albi professionali da almeno 5 anni.

#### **Art. 5 – Revoca dell’incarico**

1. È facoltà della Regione Abruzzo revocare l’incarico quando il Commissario sia colpevole di ritardi pregiudizievoli per il buon esito degli obiettivi fissati con incarico, contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente disciplinare o ad istruzioni legittimamente impartite.
2. La revoca di cui al comma 1. avviene con apposito decreto presidenziale, su proposta della “Struttura organizzativa competente”, previa formale comunicazione, con almeno dieci giorni di preavviso indicante la motivazione. Per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

#### **Art. 6 - Compenso**

1. Il compenso onnicomprensivo spettante al Commissario sarà interamente a carico della Fondazione commissariata per un importo annuale complessivo pari ad € 5.000, inclusa IVA ed ogni altro onere obbligatorio per legge. Per incarichi inferiori all’anno o di cessazione anticipata, su motivata richiesta del Commissario, il compenso sarà ricalcolato in frazioni mensili.
2. In caso di revoca anticipata dell’incarico Commissario non avrà diritto ad alcun compenso. La revoca è disposta con decreto presidenziale, su proposta della “Struttura organizzativa competente”, nei casi in cui il Commissario sia colpevole di ritardi pregiudizievoli per il buon esito degli obiettivi fissati con incarico, contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente disciplinare o ad istruzioni legittimamente impartite.
3. La Fondazione è tenuta a corrispondere il compenso al Commissario entro 30 giorni dalla cessazione del commissariamento, a seguito di formale notifica della Regione che attesti la regolare conclusione dell’incarico.
4. L’incarico non darà luogo ad ulteriori compensi oltre a quanto stabilito nel presente disciplinare.
5. Il professionista si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13/08/2010 n. 136.

#### **Art. 7 - Pubblicità**

1. All’avviso pubblico, finalizzato alla formazione di un elenco ristretto (*short list*) di professionisti, viene data pubblicità mediante pubblicazione sul sito web della Regione Abruzzo- Amministrazione trasparente - Sezione Avvisi-Concorsi e sul BURAT;
2. La *short list* sarà comunicata con le medesime forme di pubblicità.

#### **Art. 8 - Trattamento dei dati personali**

1. Ai sensi del D.lgs. 196/2003 e s.m.i., il trattamento dei dati personali forniti dagli interessati in sede di partecipazione all’avviso ed in sede di sottoscrizione del Disciplinare, è finalizzato unicamente alla stesura di una *short list*, per l’eventuale successivo affidamento dell’incarico professionale. Il trattamento sarà nei limiti necessari per eseguire le sopraccitate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti.